

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'ATTIVITA' ACCERTATRICE
DEI TRIBUTI COMUNALI**

Articolo 1 - OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662 del 23.12.1996, nonché dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, ed in attuazione dell'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., il presente regolamento ha lo scopo di valorizzare le potenzialità interne alla struttura comunale e di elevare il livello qualitativo e quantitativo dell'attività di accertamento.
2. Al fine del riconoscimento delle prestazioni lavorative svolte viene prevista l'erogazione di fondi in favore del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Articolo 2 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. Con il Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano degli obiettivi specifici progettuali, su proposta dell'area tributi, verranno individuati i risultati notevolmente superiori ai programmi affidati che l'Ente si prefigge di raggiungere nell'anno in materia di accertamento tributario ed i soggetti che parteciperanno alle attività.
2. L'impiego delle risorse professionali da utilizzare avviene secondo il criterio della specifica competenza e preparazione professionale e, in via residuale, della rotazione nell'ambito della stessa professionalità richiesta.
3. Il fondo di cui al presente regolamento, sulla base dei criteri nello stesso stabiliti, è destinato ai dipendenti facenti parte del Servizio tributi ed eventualmente di altri Servizi che a qualche titolo, con funzioni di supporto, partecipano all'attività di accertamento tributario; i predetti partecipanti sono individuati con provvedimento del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi. Tale fondo è ripartito tra i dipendenti comunali con mansione di accertamento dell'evasione I.C.I., in proporzione al tempo dedicato alle attività di accertamento.
4. Potrà essere effettuato il ricorso a professionalità specifiche esterne, motivato dalla carenza e assenza di professionalità interne specifiche per determinate attività, ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavoro di speciale complessità.
5. Per il responsabile dell'area tributi si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del CCNL 5.10.2001, e si stabilisce pertanto un incremento dell'indennità di risultato, il cui limite percentuale massimo viene stabilito al 65% dell'indennità di posizione.

Articolo 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Il fondo viene costituito in via preventiva in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione annuale ed allocato in un apposito capitolo di spesa o conglobato nel "fondo miglioramento efficienza servizi", ma utilizzabile esclusivamente allo scopo di cui al presente regolamento.
2. La quantificazione definitiva del fondo è effettuata dalla Giunta Comunale una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del Bilancio.
3. Il fondo è costituito annualmente da una quota non superiore al 10% delle somme regolarmente ed effettivamente riscosse nell'anno precedente a titolo di accertamento e di liquidazione, e altresì non contestate, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai partecipanti al progetto secondo le seguenti percentuali:
 - Personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento 75%;
 - Collaboratori tecnici 15%;

- Collaboratori amministrativi 10%.

5. I collaboratori amministrativi, se necessario, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività di notifica degli avvisi di accertamento.

6. I contributi a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta, e si intendono conteggiate fuori dalla percentuale del 10% costituente il fondo di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Al fine di evitare una rilevante disparità distributiva è stabilito che il cumulo del corrispettivo non può comunque superare, nell'anno, il 30% della retribuzione complessiva individuale; le eventuali somme eccedenti non verranno erogate.

Articolo 4 - GESTIONE DEL FONDO

1. Il provvedimento di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi, è unico per l'anno di riferimento e di norma è perfezionato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. I corrispettivi potranno essere liquidati agli aventi diritto solo ed esclusivamente dopo l'espletamento delle attività previste e in rapporto alla percentuale di realizzazione che sarà determinata dal Nucleo di valutazione.

3. Allo scopo il responsabile dell'area tributi dovrà predisporre apposita relazione sugli specifici obiettivi di accertamento, dalla quale si evinca l'attività svolta, l'indicazione della maggiore somma accertata ed il rispetto dei tempi.

Articolo 5 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento per quanto applicabile esplica i propri effetti con riferimento all'attività di accertamento svolta dall'Ufficio tributi dall'anno 2003.

3. La misura massima del 10% indicata nell'art. 3, così' come modificato con DGC del 23/12/2010 n. 237, viene applicata a decorrere dalla quantificazione del fondo riferito all'anno 2010.